



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE

**concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici
con stazioni di ricarica per veicoli elettrici**



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici con stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Il Municipio di Ponte Capriasca,
richiamati:

- gli artt. 107, 166, 208 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 49, 50 e 59 del Regolamento comunale;
- le disposizioni del diritto federale e cantonale in materia di segnaletica stradale, nonché ogni altra disposizione legale applicabile;

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1. Scopo

La presente Ordinanza disciplina le modalità di utilizzo dei posteggi pubblici dotati di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, al fine di garantirne un impiego adeguato, efficiente e conforme alla destinazione d'uso, nonché di promuovere la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Campo di applicazione

¹ Le disposizioni si applicano ai posteggi pubblici muniti di colonnine di ricarica situati sul territorio comunale:

- a) P2 – Centro civico (Via alle Scuole)
- b) P4 – Parco giochi
- c) P7 – Sabbione

² Sono considerati veicoli elettrici:

- a) i veicoli completamente elettrici (BEV);
- b) i veicoli ibridi ricaricabili (PHEV)

³ L'utilizzo delle infrastrutture è consentito sia agli utenti domiciliati sia agli utenti non domiciliati.

Art. 3 – Segnaletica

I posteggi soggetti alla presente Ordinanza sono segnalati conformemente alle prescrizioni del diritto federale.

La segnaletica indica in particolare:

- a) la riserva del posteggio ai veicoli elettrici;
- b) l'obbligo di ricarica attiva;
- c) i limiti temporali;
- d) le condizioni di utilizzo essenziali.

Art. 4 – Utilizzo dei posteggi

¹ I posteggi sono riservati esclusivamente ai veicoli elettrici collegati attivamente alla colonnina di ricarica.

² È vietata la sosta di veicoli non elettrici e la sosta prolungata di veicoli elettrici non in fase di ricarica.

Art. 5 – Durata della sosta

¹ La sosta, di principio, è limitata al tempo necessario alla ricarica.

² Il Municipio stabilisce, mediante segnaletica, la durata massima consentita.

³ Al termine della ricarica, il veicolo deve essere tempestivamente rimosso.



Art. 6 – Tariffe

L'utilizzo dei posteggi e della ricarica è soggetto a tassa secondo le seguenti modalità:

¹ Tariffa di stazionamento utenti domiciliati e operatori economici, persone fisiche o giuridiche

- a) tariffa di stazionamento diurno, dal lunedì alla domenica (festivi inclusi), dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
 - durante la ricarica: gratuito
 - dalla fine della ricarica: CHF 0.04/minuto
- b) tariffa di stazionamento notturno, dal lunedì alla domenica (festivi inclusi), dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
 - durante la ricarica: gratuito
 - dalla fine della ricarica: gratuito

² Tariffa di stazionamento utenti non domiciliati

- a) tariffa di stazionamento diurno, dal lunedì alla domenica (festivi inclusi), dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
 - durante la ricarica: gratuito
 - dalla fine della ricarica: CHF 0.04/minuto
- b) tariffa di stazionamento notturno, dal lunedì alla domenica (festivi inclusi), dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
 - durante la ricarica: gratuito
 - dalla fine della ricarica: CHF 0.04/minuto

³ Tariffa di ricarica

La tariffa di ricarica è definita dal gestore incaricato dal Municipio, alle condizioni di mercato per garantire la sostenibilità economica del servizio.

La tariffa è esposta presso le colonnine e può includere componenti energetiche e di potenza. Le condizioni di mercato per la ricarica possono variare nel tempo.

Per gli utenti non domiciliati possono essere previsti dei supplementi.

Art. 7 – Danni alle infrastrutture e ai sistemi di controllo

Chi cagiona danni alle infrastrutture per la ricarica, ai sistemi di controllo o alla segnaletica deve informare immediatamente gli organi di Polizia.

Il responsabile risponde dei costi di riparazione e ripristino.

Art. 8 – Responsabilità per danni

Il Comune declina ogni responsabilità, per danni a persone o cose, nonché per furti o danneggiamenti di veicoli o oggetti.

Art. 9 – Controllo

Il controllo è affidato agli organi di Polizia.

I controlli possono avvenire anche tramite sistemi digitali di gestione delle colonnine per la ricarica.

Art. 10 – Sanzioni

¹ Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia, conformemente all'Ordinanza federale concernente le multe disciplinari. In particolare, è sanzionato:

- a) l'uso improprio del posteggio;
- b) il superamento del tempo consentito.

Il veicolo può essere rimosso a spese del proprietario.



² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa, conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 11 – Deroghe

Il Municipio può concedere deroghe per:

- a) i veicoli di servizio pubblico;
- b) eventi particolari;
- c) esigente tecniche o operative.

Art. 12 – Abrogazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria. Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.
Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giovanni Quadrelli



La Segretaria
Daniela Bernardini

RM n. 236/2026 del 20 aprile 2026

Pubblicata agli albi comunali dal 24 aprile 2026, per un periodo di 30 giorni.

Allegato: estratto mappa dei posteggi dotati di colonnine per la ricarica.

